

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Anno 2011

Norme di riferimento:

- D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504
- D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, convertito nella legge n. 126 del 24 luglio 2008
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 25 gennaio 1999 e successivamente modificato e integrato

Aliquote anno 2011

Dall'anno d'imposta 2008, per effetto delle disposizioni dell'art. 1 del D.L. n. 93 del 27.05.2008, convertito nella legge n. 126 del 24.07.2008, **non è dovuta l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale.**

L'esclusione dall'imposta si applica di diritto, oltre alle **pertinenze**, cioè agli immobili compresi nelle categorie catastali C2, C6 o C7, anche agli **immobili assimilati** all'abitazione principale per legge e, specificamente, a favore:

- Delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ivi residenti
- Degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari
- Di coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale
- Delle abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locate
- Delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli), purché gli stessi vi abbiano trasferito la propria residenza

Aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli sotto indicati	7 per mille
Aliquota ridotta da applicare: <ul style="list-style-type: none">▪ all'abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di pregio artistico o storico)▪ alle abitazioni assimilate a quella principale dal regolamento comunale che sono:▪ le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore agli affini in linea retta entro il primo grado (<i>parenti del coniuge</i>) e da questi utilizzate come abitazione principale, a condizione che gli stessi vi abbiano trasferito la residenza▪ l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata	4,8 per mille
Aliquota agevolata da applicare alle abitazioni locate, a titolo di abitazione principale, e relative pertinenze, nel rispetto delle condizioni previste dall'accordo territoriale per la locazione, stipulato tra le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e le Associazioni della Proprietà (contratti concordati ex Legge n. 431/1998), con esclusione dei contratti aventi natura transitoria	4 per mille
Aliquota diversificata da applicare alle abitazioni e relative pertinenze non locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ad eccezione di quelle ubicate entro il perimetro della zona d'ambito della Comunità Montana Leogra-Timonchio e di quelle tenute a disposizione del proprietario per le quali risulti regolarmente effettuato il pagamento delle utenze domestiche e della tassa rifiuti	9 per mille
Detrazione d'imposta	Euro 104,00

Pagamento dell'imposta e dichiarazione di variazione

in acconto: entro il 16 giugno 2011

a saldo: dal 1° al 16 dicembre 2011

Per il versamento deve essere utilizzato l'apposito bollettino di conto corrente postale n. **88724026** intestato a **EQUITALIA NOMOS SPA -SCHIO -VI-ICI** oppure il modello di pagamento unificato **F24**.

L'obbligo di presentare la dichiarazione, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, rimane solamente per le situazioni in cui gli elementi utili ai fini dell'imposta non sono acquisibili dal Comune direttamente dalla banca dati messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

Per info: www.comune.schio.vi.it